

Via PEC

Milano, 28/03/2024

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
Pec: va@pec.mite.gov.it

Alla c.a. del Responsabile del procedimento
terzoli.silvia@mase.gov.it

Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
Via di San Michele 22
00153 ROMA
Pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Spett.le
Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana
Pec: dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento
Via Ugo La Malfa – Villa Genuardi
92100 AGRIGENTO
Pec: sopriag@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le
U.O.B. S11.2
Sezione per i beni architettonici e storico-artistici,
paesaggistici e demoetnoantropologici

1

Voltalia Italia Srl

Viale Montenero 32, 20135 Milano · T. +39 02 89 095 269 ·
info.italia@voltalia.com · www.voltalia.com

Capitale Sociale: Euro 100.000,00 i.v. · CF e P.IVA 05983740969 · Rea: MI-I 863484



Pec: sopriag.uo2@regione.sicilia.it

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico denominato “GNG01” con potenza installata di 39,72 MW da realizzarsi nel Comune di Naro (AG), in località Serra La Guardia, e delle relative opere di connessione alla RTN (di seguito, nel complesso il “Progetto”).

Codice Procedura MASE (ID_VIP/ID_MATTM): 10248

Riscontro alla nota Prot. n. 10412/2 del 10 novembre 2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento U.O.B. S11.2 - Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici (di seguito “Soprintendenza”)

La scrivente società Voltalia Italia s.r.l. (di seguito “**la Società**”) C.F. e P.I. 05983740969, con sede legale in Milano, Viale Monte Nero 32, in persona del legale rappresentante, dott.ssa Alessandra Brioschi, forma la presente in qualità di soggetto proponente della procedura in oggetto, al fine di rappresentare quanto segue.

PREMESSO CHE

- (i) la Società ha presentato istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 152/2006 in relazione ad un progetto di impianto fotovoltaico della potenza di 39,72 MW da realizzarsi nel Comune di Naro (AG), in località Serra La Guardia e delle relative opere di connessione alla RTN (il “**Progetto**”);
- (ii) con nota prot. n. 10412/2 del 10 novembre 2023 la Soprintendenza ha trasmesso al Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“**MASE**”) il proprio parere negativo alla realizzazione del Progetto (di seguito “**Parere Soprintendenza**”)
- (iii) il Parere Soprintendenza è stato motivato sulla base delle seguenti considerazioni:
 - (a) il campo fotovoltaico ricade nel Paesaggio Locale 32 “Valle del Naro e Val Paradiso” dove gli obiettivi specifici mirano alla conservazione e recupero dei valori paesistici,

- ambientali, morfologici e percettivi, nonché alla riqualificazione ambientale-paesaggistica e alla conservazione del patrimonio storico culturale;
- (b) il campo fotovoltaico ingloba nel suo interno alcune aree (le particelle 126, 8, 253, 255, 7 e 128) tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. g) con le prescrizioni di cui al Paesaggio Locale 32 h (*Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata*) con Livello di Tutela 3 ove è vietata la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, così come le movimentazioni di terra e la realizzazione di infrastrutture e palificazioni per servizi e rete;
 - (c) la suddetta area risulta disciplinata anche dalla legge Regione Sicilia 16/1996 ss.mm.ii. che vieta la realizzazione di nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto variabile a seconda dell'estensione del bosco;
 - (d) le altre particelle ricadono comunque nel Paesaggio Locale 32 e sono contermini a:
 - aree individuate come PL 32 h);
 - non meglio individuati beni tutelati ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 42/2004;
 - aree tutelate secondo le prescrizioni di cui alle norme di attuazione 32 d con Livello di Tutela 2 – Paesaggio Fluviale del Fiume Naro e del Fiume Palma, Paesaggio agrario della conca dei laghi San Giovanni e Furore, del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento;
 - aree tutelate secondo le prescrizioni di cui alle NTA 32 e) – Aree archeologiche (vincolo indiretto) con Livello di Tutela 2;
 - aree tutelate secondo le prescrizioni di cui alle norme di attuazione 32 a) Paesaggio fluviale e aree di interesse archeologico (Aste fluviali e fasce di rispetto; aree di interesse archeologico);
 - (e) il cavidotto di collegamento alla rete nazionale attraversa le aree come sopra tutelate con Livello di Tutela 2 e 3 delle NTA del PPT di Agrigento;
 - (f) il Progetto è inserito in un contesto (il Paesaggio Locale 2) disseminato di diversi “Beni Isolati”, caratterizzanti dei luoghi e storicizzati;
 - (g) il Progetto andrebbe ad alterare il paesaggio agrario della Valle di Naro e le visuali panoramiche e le mitigazioni previste, con recinzioni di tipo industriale, andrebbero esse stesse a generare impatto sul paesaggio.

Pertanto, conclude la Soprintendenza, *“nella considerazione che il Piano Paesaggistico preclude la realizzazione di campi fotovoltaici sia nelle aree tutelate, come nel caso in esame, che nei territori non soggetti a tutela*

ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 42/2004, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, in cui dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali, si esprime parere negativo al progetto proposto".

Le contestazioni contenute nel Parere Soprintendenza sono erronee e devono necessariamente essere contestate per le motivazioni che si vanno di seguito ad illustrare.

a) Insistenza del Progetto in area idonea ex lege

In via preliminare si rileva che il Progetto ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett c-quater D. Lgs. 199/2021, in quanto, come desumibile dagli elaborati progettuali depositati e come di seguito precisato, l'impianto non è ricompreso nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricade nella fascia di rispetto (pari a 500 mt) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo; da ciò derivano le seguenti importanti conseguenze:

- i) l'idoneità prevista dalla legge statale prevale su eventuali individuazione di aree non idonee previste a livello regionale (comunque non interessare nel caso di specie);
- ii) per i progetti che rientrano in tale tipologia di aree la norma citata prevede che "resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- iii) ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 199/2021, nel caso di impianti di produzione che ricadono in aree idonee, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante (disposizione estesa espressamente, dal comma 1-ter del medesimo articolo, anche alle eventuali infrastrutture elettriche interrato di connessione dei suddetti impianti)

b) In relazione alla dedotta e contestata insistenza del Progetto in ambiti tutelati dal PPT di Agrigento e nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. g) D. Lgs. 42/2004

La Soprintendenza ha erroneamente valutato gli elaborati progettuali prodotti, affermando altrettanto erroneamente che il Progetto ricadrebbe in ambiti sottoposti a particolari tutele da parte del PPT di Agrigento e/o da parte del D. Lgs. 142/2004.

Il Piano Paesaggistico di Agrigento suddivide il territorio in Paesaggi Locali (“PL”): per ogni PL vengono forniti obiettivi e indirizzi generali validi per l'intero Paesaggio, a cui si affiancano poi, in relazione a specifiche aree poste all'interno del PL, particolari tutele e prescrizioni.

Nel caso di specie, il Progetto ricade nel PL 32, e in parte nel PL 34, per i quali rispettivamente **l'art 52 delle NTA del PPTR (per il PL 32) e l'art. 54 (per il PL 34) non solo non escludono ma anzi ammettono espressamente la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile** prevedendo, tra gli obiettivi di qualità paesaggistica, la sola **“limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili”**: tale limitazione è stata oggetto di ampio approfondimento da parte della scrivente nell'elaborato progettuale SIA (DEV-PLN-001-01-IT-S-GNG01-IT) e nella Tavola delle misure di mitigazione e compensazione (DEV-PLN-006-01-IT-S-GNG01-IT), tanto da non dare adito ad alcuna contestazione in merito da parte degli Enti competenti. (è stata ad esempio prevista una fascia di mitigazione di 10 mt lungo il perimetro dell'impianto dove piantumare di specie arboree).

I PL 32 e 34 occupano infatti vaste aree piuttosto eterogenee e al loro interno non sono presenti unicamente elementi di pregio ambientale paesaggistico, storico ed archeologico, bensì anche centri abitati, zone degradate, paesaggi agrari interessati da agricoltura intensiva ma anche impianti da fonti rinnovabili come eolico, fotovoltaico; nella fattispecie il Progetto non interessa alcuna area di pregio, ma aree in parte adibite all'agricoltura (non di pregio) e in parte interessate da degrado e abbandono.

Le misure di mitigazione previste ben si inseriscono nel contesto, risultando le contestazioni effettate sul punto del tutto generiche e illegittime sia per difetto di istruttoria e motivazione e sia per mancanza di qualsiasi indicazione di valide alternative (a cui la Soprintendenza è invece onerata), alternative per cui la scrivente offre ovviamente la sua completa disponibilità e collaborazione.

5

Voltaia Italia Srl

Viale Montenero 32, 20135 Milano · T. +39 02 89 095 269 ·
info.italia@voltaia.com · www.voltaia.com

Capitale Sociale: Euro 100.000,00 i.v. · CF e P.IVA 05983740969 · Rea: MI-I 863484



UNI EN ISO 9001:2015



La Soprintendenza contesta che “il campo fotovoltaico proposto in oggetto ingloba nel suo interno alcune aree, come le partt. 126, 8, 253, 255, 7 e 128, tutelate ai sensi dell’art. 142 lett. g) con le prescrizioni di cui al paesaggio locale 32 h “Paesaggio Locale delle aree boscate e della vegetazione assimilata”...con Livello di Tutela 3 “.. (nel richiamo effettuato dalla Soprintendenza c’è un errore in quanto la lettera corretta, in relazione al Paesaggio Locale delle aree boscate e della vegetazione assimilata) è la lettera h).

Tale asserzione muove da un presupposto errato, in quanto **l’impianto fotovoltaico è del tutto esterno alle aree tutelate sia per quanto attiene alle tutele di cui al Paesaggio Locale 32 g) (“Paesaggio Locale delle aree boscate e della vegetazione assimilata”) e sia per quanto attiene al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 lett. g del D. Lgs. 42/2004 (“Territori coperti da boschi e da foreste”)**: precisamente le particelle 126, 8, 253, 255, 7 e 128 del Fg. 180 indicate dalla CTS ricadono nelle aree come sopra tutelate solo ed esclusivamente per porzioni non interessate dall’impianto fotovoltaico.

Tale circostanza può desumersi dalla documentazione progettuale depositata dalla scrivente, tra cui, in particolare, lo stralcio della Carta dei Beni Paesaggistici e lo stralcio della Carta dei Regimi Normativi presenti nella Relazione Paesaggistica: per quanto attiene alla Carta dei Regimi Normativi (Fig. 08 della Relazione Paesaggistica) è evidente che l’intera area interessata dall’Impianto (perimetrata in rosso) è esterna ai Livelli di Tutela; stessa considerazione va fatta per quanto attiene alla Carta dei Beni Paesaggistici (Figura 07 della Relazione Paesaggistica) nella quale pure l’area occupata dall’impianto è perimetrata in rosso (con esclusione quindi dell’area centrale che è appunto l’area tutelata ai sensi dell’art. 142 lett. g D. Lgs. 42/2004).

L’equivoco può essere forse stato ingenerato dal fatto che alcune cartografie depositate riportano il perimetro esterno dell’intera area contrattualizzata dalla Società (perimetrata la maggior parte delle volte in colore fucsia), area che ingloba effettivamente al suo interno anche aree classificate come beni ai sensi della lett. g) dell’art. 142 D. Lgs. 42/2004. Tuttavia da queste stesse cartografie si evince che l’installazione dei moduli (in colore grigio) non andrà ad interessare le aree boscate (in colore verde), tenute esterne rispetto al perimetro dell’impianto.

A migliore precisazione di tali circostanze si allegano alla presente la “Carta dei Beni Paesaggistici con Impianto Fotovoltaico_GNG01 rev” e la “Carta dei Regimi Normativi con Impianto

Fotovoltaico_GNG01 rev” in scala di maggior dettaglio (All. 1 e 2) onde consentire la migliore visualizzazione dell’esatta perimetrazione dell’impianto e la mancata sovrapposizione dello stesso con aree tutelate.

L’impianto non interessa invece nessuna delle specifiche aree per le quali gli artt. 52 e 54 NTA del PPT di Agrigento prevedono particolari prescrizioni o Livelli di tutela 2 e 3: in particolare, per quanto attiene lo specifico livello di tutela di cui all’art. 52 lett. g) delle NTA del PPT l’impianto di produzione è completamente esterno alle aree soggette alle prescrizioni di cui al paesaggio locale 32 g) “Paesaggio Locale delle aree boscate e della vegetazione assimilata”...con Livello di Tutela 3 come ben desumibile dalla Carta dei Regimi Normativi (Elaborato DEV-PLN-012-01-IT-S-GNG01-IT), e nel SIA (Elaborato DEV-PLN-001-01-IT-S-GNG01-IT) in cui ben si evince la non interferenza dei moduli fotovoltaici con tali contesti.

La Soprintendenza dà rilievo al fatto che le particelle sopra richiamate ricadrebbero altresì in area tutelata dalla L.R. 16/96 e s.m.i. che “vieta la realizzazione di nuove costruzioni all’interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 mt dal limite esterno dei medesimi... di superficie superiore ai 1 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri...di superficie compresa tra 10.000 mq e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è determinata in misura proporzionale”.

Vale anche in relazione a questa contestazione quanto già sopra rilevato in merito al fatto che l’area boscata è stata completamente stralciata dall’impianto e non è interessata dall’installazione di moduli fotovoltaici o da altre installazioni.

A quanto sopra si aggiunga che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 135 del 3 giugno 2022 è stato abrogato in Sicilia il comma 11 dell’art. 10 della L.R. 16/96 che, declinando il vincolo paesaggistico *ex lege* sui boschi e sulle foreste introdotto con la cd. Legge Galasso, lo estendeva alle zone di rispetto dei boschi specificamente individuate.

Pertanto la Soprintendenza non è legittimata ad esprimere la sua autorizzazione in relazione alle aree boscate perché le stesse sono solo limitrofe all’impianto e non al suo interno: è infatti noto

7

che in base al chiaro disposto dell'art. 12 D. Lgs. 387/2003, come di recente modificato, la Soprintendenza ora ha solo il potere di esprimere il proprio nulla osta solo qualora i beni oggetto di tutela siano direttamente interessati dal progetto e non più per i beni ricadenti nelle cd. aree contermini.

In ogni caso, qualora dovessero essere rilevate alcune interferenze (indirette) rispetto ad aree boscate, tale circostanza non potrebbe mai comportare un rigetto del Progetto bensì al massimo la valutazione di una rimodulazione del layout d'impianto che proceda allo stralcio di aree che possano subire pregiudizio dalla realizzazione del Progetto.

c) Irrilevanza delle tutele previste per le aree contermini al Progetto

L'altro vizio da cui è affetto il Parere Soprintendenza è quello di aver tentato di aver dato rilevanza al fatto che, intorno al Progetto, sussistono aree interessate da specifici Livelli di Tutela previsti per alcune (diverse) aree del PL 32 e in particolare, come detto in premessa, dai Livelli di Tutela PL 32 h), da beni tutelati ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 42/2004, dal Livello di Tutela 2 per il PL 32 d), per il PL 32 e) e per il PL 32 a).

Si tratta di deduzioni assolutamente inconferenti visto che il Piano Paesaggistico di Agrigento suddivide appositamente l'intero territorio in Paesaggi Locali e prevede all'interno degli stessi alcune aree con specifici Livelli di tutela che tuttavia, per espressa previsione delle NTA, sono destinati ad applicarsi solo ed esclusivamente all'area di riferimento senza che siano previste tutele indirette per territori limitrofi che devono invece a loro volta soggiacere esclusivamente alla disciplina di tutela per essi dettata.

Peraltro, la presente contestazione varrebbe anche nel caso in cui tali aree limitrofe fossero interessati da vincoli ai sensi del D. Lgs. 142/2004 (cosa che non è) in quanto, come detto in premessa, nel caso di impianti FER in aree idonee, il Ministero può esprimere il suo parere solo se e in quanto l'area interessata sia interessata da vincolo (e non più se lo siano le aree contermini) e tale parere non riveste peraltro carattere vincolante.

d) Beni Isolati

Le medesime considerazioni di cui al precedente punto possono essere effettuate per i non meglio precisati Beni Isolati a cui fa riferimento la Soprintendenza, la quale afferma che il Progetto sarebbe inserito in un contesto disseminato di diversi “Beni Isolati”, caratterizzanti dei luoghi e storicizzati.

Si fa preliminarmente rilevare che il Progetto non interessa e non interferisce con alcun Bene Isolato come già desumibile dagli elaborati progettuali depositati.

In ogni caso, e per meglio inquadrare la questione, ai sensi del Piano Paesaggistico di Agrigento:

- (i) i Beni Isolati sono rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive;
- (j) ove non già ricadenti all’interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004, solo nei casi di particolare rilevanza, sono classificati come Beni Paesaggistici di cui all’art. 134 lett. c);

Nel caso di specie il Progetto non interessa in alcun modo Beni Isolati identificati e tutelati secondo la cartografia del Piano.

Per quanto riguarda invece i Beni Isolati a cui fa riferimento la CTS, gli stessi sono del tutto ininfluenti ai fini della valutazione di compatibilità ambientale del Progetto in quanto:

- si trovano al di fuori dell’area di Progetto;
- risultano perimetrati e definiti come “*Componenti beni isolati ai sensi dell’art. 17 delle NTA, D. Architettura Produttiva - D1 Aziende Bagli, casali, case, cortili, fattorie, fondi, casene e masserie*” (vedasi Elaborato DEV-PLN-013-01-IT-S-GNG01-IT) e non sono stati assoggettati ad alcuna tutela specifica da parte del Piano;
- consistono in beni in stato di degrado, quali ruderi, masserie in stato di abbandono, inserite peraltro in un contesto sostanzialmente degradato;
- non prevedono alcuna fascia di rispetto né forme di tutela indiretta;
- lo stesso Piano Paesaggistico, nel prevedere forme e obiettivi di tutela per i Beni Isolati, lo fa solo con riferimento ad interventi diretti sui medesimi beni.

Infine si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 387/2003, la Soprintendenza è chiamata a rilasciare l'autorizzazione solo con riguardo ai beni oggetto di tutela che siano direttamente interessati dal progetto e non più per i beni ricadenti nelle cd. aree contermini.

e) Interferenze del cavidotto con aree tutelate

Alcune porzioni del cavidotto **interrato** interessano invece alcuni ambiti di tutela del PL 32 e alcuni Beni Paesaggistici.

In particolare per quanto riguarda gli ambiti di tutela del PPT:

- art. 32 d) Paesaggio Fluviale Naro e del Fiume Palma;
- 32 e) Aree archeologiche (vincolo indiretto);
- 32 g) Aree archeologiche;
- 32 a) Paesaggio fluviale e aree di interesse archeologico.

Tuttavia, andando ad analizzare nel dettaglio le singole NTA, si può evincere che per tali aree non è vietata la realizzazione di cavidotti interrati, a patto che si conservino i valori dell'area e a condizione che, per le aree archeologiche e le aree di interesse archeologico, gli scavi vengano effettuati sotto il controllo diretto della Soprintendenza BB.CC.AA.

Gli elaborati progettuali presentati dalla Società confermano la compatibilità e coerenza con i sopra indicati indirizzi e obiettivi, considerato che:

- come desumibile dalla Relazione Tecnica, si sono ipotizzate peculiarità progettuali e accorgimenti tesi alla conservazione dell'ambito territoriale;
- il cavidotto a servizio dell'impianto nella parte in cui interseca le aree archeologiche non comporterà alcuna contaminazione delle stesse perché sarà realizzato in modalità interrata a bordo di strade pubbliche esistenti interessando parti già asfaltate e compromesse e con limitati movimenti di terra;
- il Progetto non prevede neanche la realizzazione, all'interno delle aree in questione, di infrastrutture, palificazioni, tralicci, antenne per la telecomunicazione, né movimenti di terra tali da modificare i caratteri morfologici e paesaggistici; tale area sarà al contrario lasciata completamente a verde e nel suo stato attuale, senza alcun intervento neanche in

termini di opere e infrastrutture, considerato anche ai fini dell'esercizio, manutenzione e gestione dell'impianto verrà utilizzata viabilità esistente e non verranno create nuove strade.

Per quanto riguarda invece le interferenze con i Beni Paesaggistici, alcune porzioni del cavidotto interrato intersecheranno le seguenti aree tutelate ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004:

- fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 mt comma 1 lett c)
- aree di interesse archeologico – art. 142, lett. m, D. Lgs. 42/2004.

Tuttavia, a parte tutti gli accorgimenti che verranno adottati e che potranno essere condivisi per la migliore realizzazione del cavidotto, ivi compresa la valutazione preventiva dell'interesse archeologico e la presenza della Soprintendenza agli scavi, come previsto dal DPR 31/2017 All. A-15, è esentata da autorizzazione paesaggistica la realizzazione di cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che il Parere Soprintendenza vada contestato e non valorizzato ai fini dalla valutazione di compatibilità ambientale in quanto:

- a) è assolutamente carente di adeguata e idonea motivazione, essendo invece fondato su asserzioni generiche spesso anche erronee e/o inconferenti;
- b) l'impianto ricade in area definita idonea ex lege e non interessa alcuna area tutelata ai sensi del D. Lgs. 142/2004 né ai sensi del PPT Agrigento;
- c) l'area non presenta carattere di alcun pregio e i beni intorno alla stessa non sono tutelati e sono anzi in stato di degrado;
- d) le tutele applicabili ai PL indicati dalla Soprintendenza non ineriscono al PL 32 e al PL 34 ove insiste il Progetto;
- e) le uniche aree soggette ad alcune tutele sono interessate unicamente dal cavidotto interrato che non necessita di autorizzazione paesaggistica e che peraltro sarà realizzato sotto la strada esistente, andando quindi semplicemente a comportare lavori su un'area già asfaltata e compromessa;

- f) la scrivente ha elaborato un adeguato piano di mitigazione che potrà eventualmente essere oggetto di revisioni, essendoci a tal fine la piena disponibilità della Società.

Tutto ciò premesso e considerato, **Voltalia Italia S.r.l.**,

CHIEDE

a codeste Spett.le Amministrazioni di rigettare tutte le contestazioni e le conclusioni contenute in tale parere alla luce delle dettagliate precisazioni effettuate dalla scrivente nella presente nota e, ancor prima, negli elaborati progettuali, dando corso alla procedura di valutazione ambientale del Progetto.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Si allegano:

- 1) Carta dei Regimi normative con Impianto fotovoltaico_GNG01 rev;
- 2) Carta dei Beni Paesaggistici con Impianto fotovoltaico_GNG01 rev.

Distinti saluti.

Voltalia Italia s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Voltalia Italia Srl
Viale Monte Nero, 32
20135 Milano
P.IVA 05983740969




Voltalia Italia Srl

Viale Montenero 32, 20135 Milano · T. +39 02 89 095 269 ·
info.italia@voltalia.com · www.voltalia.com

Capitale Sociale: Euro 100.000,00 i.v. · CF e P.IVA 05983740969 · Rea: MI-I 863484





Legenda

Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati

- Aree con livello di tutela 1 - art.20 delle N.d.A.
- Aree con livello di tutela 2 - art.20 delle N.d.A.
- Aree con livello di tutela 3 - art.20 delle N.d.A.
- Aree soggette a recupero - art.20 delle N.d.A.

Aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio

- Aree di indirizzo - Titolo III, Paesaggi Locali delle N.d.A.

Contesti Paesaggistici

- Perimetro dei contesti
- Contesto paesaggistico - Titolo III, Paesaggi Locali delle N.d.A.

Paesaggi Locali


-

Limiti comunali


-

LEGENDA

- Impianto fotovoltaico
- Linea MT interrata
- Punto di connessione
- Confine foglio di mappa



	27/03/2024	SRT
01 Progetto Definitivo Volitalia Italia S.r.l. Viale Montenero, 32 Milano (MI) - 20135 - Italia Tel. +39 02 89095269 info.italia@volitalia.com www.volitalia.it		
DISEGNATO: SRT	CONTROLLATO: VCC	APPROVATO: VCC
SCALA: 1:25.000	DATA: 27/03/2024	FOGLIO: 001/001 FORMATO: A2
COMUNE DI NARO (AG) Progetto definitivo di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza installata di 39,72 MW ed immessa in rete di 38 MW, da realizzarsi nel Comune di Naro (AG), località Serra La Guardia snc		
TITOLO: REGIMI NORMATIVI CON SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE NELL'AREA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO		
IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O INVIATO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.		01 Documento N. DEV-PLN-052-01-IT-S-GNG01-IT



Legenda

Vincoli Archeologici art.10 D.lgs. 42/2004 (ex1089/39)



D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. a)

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 136, D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. b) - aree di cui all'art. 142

Territori costieri compresi entro i 300 m. dalla battigia - comma 1, lett. a)

Territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 300 m. dalla battigia - comma 1, lett. b)

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. c)

Montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare - comma 1, lett. d)

Aree protette (Parchi e Riserve) - comma 1, lett. f)


Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboscimento - comma 1, lett. g)

Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)



D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art.134, lett. c)

Ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art.136 e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico

Paesaggi Locali



Limiti comunali



01	Progetto Definitivo	27/03/2024	SRT
Volitalia Italia S.r.l. Viale Montenero, 32 Milano (MI) - 20135 - Italia		Tel. +39 02 89095269 info.italia@volitalia.com www.volitalia.it	
DISEGNATO:	SRT	CONTROLLATO:	VCC
APPROVATO:	VCC		
SCALA:	1:25.000	DATA:	27/03/2024
FOLGIO:	001/001	FORMATO:	A2
PROGETTO:	COMUNE DI NARO (AG) Progetto definitivo di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza installata di 39.72 MW ed immessa in rete di 38 MW, da realizzarsi nel Comune di Naro (AG), località Serra La Guardia snc		
TITOLO:	BENI PAESAGGISTICI CON SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE NELL'AREA DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO		
IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O INVIATO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.			01 Documento N. DEV-PLN-051-01-IT-S-GNG01-IT